

TI_GERICHTE 38.2023.33 vom 14. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.33

FR: TI_GERICHTE 38.2023.33 du 14 août 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2023.33 del 14 agosto 2023

Erwägungen

E. 14

agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 aprile 2023 emanata dalla

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 17 aprile 2023 la Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato il provvedimento del

E. 16

febbraio 2023 (cfr. all. A2 a doc. I) con il quale aveva negato ad RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste per i mesi da aprile a giugno 2021 rilevando:

1.3. Nella propria risposta di causa del 5 giugno 2023 la resistente ha postulato la reiezione dell'impugnativa. Rammentato che la Cassa giudica con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi), che un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato e che in questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno

versati■, l'■amministrazione ha ribadito di ritenere che l'■assicurata avrebbe dovuto ■intervenire in maniera più incisiva nei confronti del suo ormai ex datore di lavoro■, ritenuto che:

1.4. Il 5 giugno 2023 il presidente del TCA ha trasmesso alla ricorrente la risposta di causa della resistente ed assegnato alle parti, rimaste poi silenziose, un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza richieste in relazione al credito salariale fatto valere per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021.

2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

"Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunicò d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

In quell'■occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l'operato dell'amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, argomentando:

In un'altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato:

In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall'inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

"()Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2)."

In quell'occasione l'Alta Corte ha ritenuto influenti per l'esito della vertenza l'età dell'assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall'assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall'inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell'opposizione. L'Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d'altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.34 dell'11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell'11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l'art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell'apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l'obbligo di intraprendere nei confronti di quest'ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un'azione giudiziaria contro l'ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale

peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell'assicurante contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l'8 gennaio 2019. Dall'altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell'assicurazione responsabilità civile dell'autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell'impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all'Ufficio fallimenti. L'Alta Corte ha infine ricordato che nell'ambito dell'indennità per insolvenza non appartiene all'assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

2.3. Nella Prassi LADI II, la Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: SECO), ai punti B35-B38 (rimasti invariati nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 rispetto a quella del 1° gennaio 2021) ha stabilito che:

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.4. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell'art. 55 LADI, evidenzia che:

Sempre in relazione all'obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva:

In particolare, dal messaggio del 2 luglio 2021 (redatto in lingua portoghese e di cui la ricorrente ha proposto la propria traduzione), dopo che _____ (liquidatrice dalla _____ a quel momento in liquidazione) comunica di aver inviato un'e-mail di risposta alla () lettera dell'assicurata, quest'ultima risponde:

e la sua interlocutrice fornisce il seguente riscontro:

che la ricorrente traduce con «quindi abbiamo fede in modo da poterlo risolvere nel miglior modo possibile perché dovrebbe essere solo per Dio» (cfr. doc. 61) e che DeepL, nella versione gratuita (cfr. www.deepl.com) traduce con «quindi abbiamo fede nel fatto che possiamo risolverlo nel modo migliore possibile... perché sarebbe solo attraverso Dio».

Con raccomandata del 5 luglio 2021, preso atto che l'ex datrice di lavoro «était en liquidation» e che _____, ne era stata nominata liquidatrice, l'assicurata ha

rivendicato i crediti salariali (e per ferie non godute) che vantava nei confronti della società (cfr. all. A8 a doc. I).

Dai successivi scambi via whatsapp, si evince che il 23 agosto 2021, venuta a sapere che la società risultava in liquidazione, l'assicurata ha chiesto all'allora liquidatrice della Sagl se erano previsti dei pagamenti in suo favore in relazione a quanto le spettava (Gostaria de saber se você tem alguma posição de pagamento para mim, mediante sua empresa estar em liquidation você tem algum plano de pagamento dos valores reivindicados por mim em direito?). Il 25 agosto la sua interlocutrice ha risposto che non vi erano novità (Sem novidades continua tudo na mesma situação) (cfr. doc. 62).

Il

E. 20

settembre la liquidatrice ha comunicato all'insorgente di non avere a disposizione un computer in quanto está na Policia né l'accesso all'e-mail (cfr. doc. 62).

Il 30 settembre 2021, la ricorrente ha trasmesso alla liquidatrice una convenzione, in lingua francese, che le ha chiesto di firmare e ritornarle, in modo da evitare di doversi rivolgere al Tribunale (cfr. doc. 63 e 64).

Il documento in questione, mai sottoscritto dalla società, afin d'y mettre un terme définitif, de manière extrajudiciaire et satisfaisante alla controversia in atto tra la ricorrente e la _____, prevedeva che la Sagl s'engage à régler un montant net de CHF 425.05 et un montant en brut de CHF 7'816.86 in favore di RI 1 a tacitazione di ogni pretesa (cfr. doc. 66).

La ricorrente non ha ricevuto risposta e l'8 ottobre 2021 si è ancora rivolta alla liquidatrice chiedendo la firma e la ritrasmissione del documento, nuovamente senza esito (cfr. doc. 63 e 64)

In data 17 dicembre 2021, l'assicurata ha quindi presentato istanza di conciliazione innanzi al Tribunal de prud'homme de l'arrondissement de _____ per i crediti vantati nei confronti dell'ex datrice, rispettivamente, di fr. 7'816.85 lordi e 425.05 netti (cfr. doc. 78-81).

Con decisione del 27 settembre 2022, il predetto Tribunale ha stabilito che _____ in liquidazione era debitrice nei confronti dell'assicurata cui doveva l'immediato versamento di complessivi fr. 7'813.25 (cfr. doc. 83-85)

Con decisione della Pretura del Distretto di _____ del 26 ottobre 2022, la _____ è stata dichiarata in fallimento far tempo dal 27 ottobre 2022 alle ore 10:00.

La procedura che è poi stata sospesa per mancanza di attivi con decisione della Pretura del Distretto di _____ del 26 gennaio 2023 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

L'insorgente ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza (pervenuta alla Cassa il 12 dicembre 2022) concernente i suoi crediti salariali nei confronti dell'ex datrice per un totale di fr. 5'650.80 in relazione ai salari dei mesi da aprile a giugno 2021 (cfr. doc. 72-73) e il 24 gennaio 2023 ha ceduto il credito vantato nei confronti della Sagl a favore della Cassa (cfr. doc. 157).

Con decisione del 16 febbraio 2022 la Cassa ha respinto la richiesta della qui ricorrente, non avendo ella ■sufficientemente rispettato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI. Infatti, per vie esecutive non è stata costante nel richiedere i salari non percepiti, si rileva che dalla lettera al liquidatore in data 05.07.2021 ha atteso fino il 17.12.2021 per avviare l'istanza di conciliazione■, e precisato che, in ogni caso, l'insolvenza sarebbe stata coperta unicamente fino al 23.04.2021■ (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 68-70)

Con opposizione del 10 marzo 2022, l'assicurata ha impugnato il provvedimento della Cassa, facendo valere che tra il 5 luglio ed il 17 dicembre 2021 non era rimasta inattiva nei confronti dell'ex datrice, alla cui liquidatrice aveva trasmesso ■ il 2 e 6 luglio, il 23 e 25 agosto, il 20 e 30 settembre l'8 ottobre 2021 - una serie di messaggi Whatsapp in portoghese che ha prodotto unitamente ad una loro traduzione in italiano (cfr. supra).

La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l'indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che la ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando nei modi più efficaci e puntuali il pagamento di quanto scoperto.

Inoltre, a mente di questa Corte ed in ragione di quanto emerge dagli atti, è utile evidenziare che l'obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.

2.9.L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.103 del 13 marzo 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107).

E. 48

pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato: " 4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti). 4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI. 4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018

consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (...)” In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3): " (...) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (...)” In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaflichkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderem Licht erscheinen lassen. 6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgsversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenügend nachgekommen,

wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (...)" Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.34 dell'11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell'11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022. In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l'art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell'apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l'obbligo di intraprendere nei confronti di quest'ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un'azione giudiziaria contro l'ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi. In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell'insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l'8 gennaio 2019. Dall'altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell'assicurazione responsabilità civile dell'autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell'impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all'Ufficio fallimenti. L'Alta Corte ha infine ricordato che nell'ambito dell'indennità per insolvenza non appartiene all'assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo. 2.3. Nella Prassi LADI II, la Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: SECO), ai punti B35-B38 (rimasti invariati nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 rispetto a quella del 1° gennaio 2021) ha stabilito che: " art. 55 LADI OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all'II, attua l'obbligo generale dell'assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto. B36 Per soddisfare l'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un'azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002). B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all'II. B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l'assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli

sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati. ð

Giurisprudenza DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l'assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela) TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l'assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario) TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI) TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l'assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento) La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell'assicurato all'II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. 2.4. In dottrina Boris Rubin, in *Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage*, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell'art. 55 LADI, evidenzia che: " 9 On ne peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur car cette démarche implique la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de l'exécution forcée. En imposant une obligation de diminuer le dommage, le législateur a seulement voulu éviter que l'assuré n'entreprene rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son employeur. Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins être prises en considération, y compris les solutions de compromis entre parties (DTA 1999 p. 140 consid. 1c p. 143; Gerhards, AVIG-Kommentar, vol. I p. 576 N 3 ad art. 55-56). Contrairement à ce que l'art. 55 al. 1 indique, ce n'est pas seulement à partir du moment où une procédure de «faillite» ou de «saisie» est en cours que le travailleur a l'obligation d'effectuer des démarches pour récupérer ses créances salariales. Ses obligations débutent avant. 10 Obligations avant et après la résiliation. - Que ce soit durant les rapports de travail, en particulier lorsque l'employeur ne verse plus ou plus entièrement le salaire, ou après la résiliation, l'assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l'employeur qu'il souhaite encaisser sa créance de salaire. Il devra par exemple le mettre en demeure de verser le salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé. 11 L'obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu'après (arrêts du 14 octobre 2004 [C 114/04]; 12 avril 2002 [C 364/01]). Dans la première éventualité, l'absence de réaction de l'employé peut en effet se comprendre, du

moins lorsqu'il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s'accommoder de ne pas percevoir sa rémunération (DTA 2002 p. 190 consid. 2 p. 193 ; FF 1999 32). Après la résiliation, l'assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (arrêt du 18 novembre 2013 [8C_66/2013] consid. 4.4). 12 Il n'est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l'assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (DTA 2007 p. 52 consid. 4.2 p. 55 ; 2006 p. 73; arrêt du 19 octobre 2006 [C 163/06] consid. 3.2). Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l' art. 55 al. 1 LACI (arrêts du 29 août 2011 [8C_66/2011] ; 26 août 2011 [8C_916/2010]). Mais comme déjà mentionné, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois. Le travailleur doit pouvoir démontrer sa détermination à réclamer le versement de son salaire. Pour cela, les démarches écrites auront une force probante supérieure aux simples mises en demeure orales. Des démarches uniquement orales n'incitent pas l'employeur à prendre au sérieux les revendications de l'employé (arrêts du 24 août 2012 [8C_364/2012] ; 29 août 2011 [8C_61/2011] consid. 4 ; 22 septembre 2003 [C 121/03] consid. 3 ; 15 octobre 2001 [C 194/01]). Toutefois, lorsque des démarches orales (rendues vraisemblables) ont précédé une première démarche écrite intervenant après trois mois de retard dans le versement du salaire, il ne saurait être question d'une inaction de trois mois (arrêt du 4 novembre 2008 [8C_643/2008]). L'assuré doit par ailleurs mettre ses éventuelles menaces à exécution. On ne peut cependant lui reprocher d'avoir toléré un léger retard par rapport au délai fixé à l'employeur pour verser le salaire (DTA 2007 p. 49). 13

Obligations avant et après la survenance du motif d'indemnisation (faillite, etc.).

- L'obligation de diminuer le dommage est de mise tant avant l'apparition du motif de versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ouverture de la faillite, octroi du sursis concordataire, etc.) qu'après. Avant l'apparition du motif (par exemple avant l'ouverture de la faillite), l'employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (arrêt du 11 juin 2012 [8C_801/2011] consid. 6.2). Il devra réagir assez rapidement et fermement (v. ci-dessus N 12). Après la faillite, il devra produire sa créance 62 à temps, c'est-à-dire dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP ; délai susceptible d'être prolongé et, le cas échéant, restitué [art. 33 al. 2 et 4 LP]) et, le cas échéant, contester l'état de collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (v. cependant le N 14 ci-après). Pour un cas où le droit a été nié car l'assuré, qui

avait ouvert action en contestation de l'état de collocation, ne s'est pas présenté à l'audience, et ce à un stade de la procédure d'indemnisation où la subrogation n'avait pas encore eu lieu : arrêt du 25 janvier 2007 (C 27/06) consid. 3.2.2 . Concernant un assuré qui tarde à requérir l'ouverture de la faillite: DTA 2009 p. 82 . Le contrat de travail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (détails : 29 N 25). Sempre in relazione all'obbligo di diminuire il danno, il medesimo autore, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Schulthess Editions romandes, 2019, pagg. 151 e segg., rileva: " 742 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 743 L' art. 55 al. 2 LACI impose une restitution des prestations quand la créance de salaire n'est pas couverte dans la procédure de faillite ou de saisie à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de l'employé (N 748). Sur la base d'une application par analogie des conséquences prévues par la disposition précitée, l' art. 55 al. 1 LACI érige l'obligation de diminuer le dommage en véritable condition du droit. Ainsi, en cas de faute ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit sera exclu, et ce du reste sans nuance et sans solution intermédiaire. 744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu'il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s'applique tant avant qu'après l'événement déclencheur du droit à l'indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l'exécution de son travail jusqu'au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d'agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné. 745 Toutes les circonstances doivent être prises en compte. 746 Après la faillite, le travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à savoir dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP) et, le cas échéant, contester l'état de collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (art. 250 al. 1 LP). 747 L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance s'applique tant avant qu'après la résiliation du rapport de travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation. Avant la résiliation, la crainte d'être licencié en raison de revendications doit être prise en considération car elle est légitime. Après la résiliation, l'ex-employé ne saurait attendre de nombreux mois avant d'intenter des poursuites ou une action judiciaire." 2.5. Nell'evenienza concreta dagli atti dell'incarto risulta che la società _____ ha assunto la ricorrente (classe 1994, cittadina italiana a beneficio di un permesso di dimora "B"; cfr. doc. 158) a far tempo dal 25 novembre 2019 al 50% quale " assistente/Front Office " per un salario lordo mensile di fr. 1'750.- (cfr. doc. 72-73 e 159-162). Con scritto del 22 aprile 2021, la società ha intimato alla ricorrente la disdetta del contratto di lavoro ("interrotto a partire dal 23 aprile 2021 ") a valere dal " 23 giugno 2021 " (cfr. doc. 74). Dagli estratti del conto privato della ricorrente presso _____, emerge che già nei mesi precedenti rispetto a quelli per i quali l'assicurata ha chiesto le indennità per insolvenza, l'ex datrice non era regolare nel pagamento dello stipendio mensile. All'accredito del 21 gennaio 2021 fatto a beneficio all'insorgente dalla _____, avente causale " stipendio dicembre ", per totali fr. 1'357.10 (cfr. doc. 132), non segue, infatti, alcun versamento sino all'8 aprile

2021, quando la società le ha accreditato fr. 1'484.30 a valere per lo “ stipendio marzo ” (cfr. doc. 139). Il salario di gennaio, a fronte di un salario netto che stando al certificato in atti avrebbe dovuto ammontare a fr. 1'604.70 (cfr. doc. 91), è stato poi corrisposto alla ricorrente il 28 aprile 2021 nella misura di soli fr. 1'283.76 (cfr. doc. 141). Lo stipendio del mese di febbraio 2021, che secondo il certificato di salario avrebbe dovuto essere pari a fr. 1'604.70, le è stato corrisposto con due versamenti distinti sempre in data 28 aprile 2021, per complessivi fr. 1'500.60 (fr. 1'283.76 (“ stipendio febbraio 2021 ”) + fr. 216.84 (“ stipendio febbraio 2021 parte 2 ”)). Questo senza che dagli atti emerga che prima della disdetta (o tra il 22 ed il 21 aprile 2021) la ricorrente si sia attivata nei confronti della _____ per i crediti salariali che vantava nei confronti della società sino a quel momento. Società che, peraltro, già nel corso del 2020 aveva mostrato qualche difficoltà nella corresponsione all’assicurata del salario che: - per aprile 2020 era stato versato il 18 maggio 2020 per soli fr. 1270.45 (cfr. doc. 104); - per maggio 2020 era stato versato il 10 giugno 2020 per fr. 1'290.45 (cfr. doc. 106); - per un periodo non meglio definito, la causale limitandosi ad indicare “ pagamento stipendio ” era stata versato il 20 luglio 2020 per fr. 901.70 (cfr. doc. 108-10), cui il 22 luglio 2020 si erano aggiunti fr. 522.25 corrisposti non dalla società, bensì direttamente da _____, che ne era la socia e gerente (cfr. doc. 109 e estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch); - il 14 agosto 2020, con causale “ pagamento stipendio ” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'333.80 (cfr. doc. 111); - il 2 settembre 2020, con causale “ pagamento stipendio ” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'143.20 (cfr. doc. 114), cui il 21 settembre 2020 si erano aggiunti fr. 213.10 corrisposti non dalla società, bensì direttamente da _____ (cfr. doc. 116); - il 15 ottobre 2020, con causale “ pagamento stipendio ” le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 1'038.08 (cfr. doc. 120), cui il 21 ottobre seguente si erano aggiunti fr. 376.70 versatile dalla società (cfr. doc. 120-121); - il 25 novembre 2020, con causale “ parte stipendio outubro ”, le era stato corrisposto dalla società per soli fr. 300.- (cfr. doc. 120) cui il giorno seguente si sono aggiunti, come “ stipendio ottobre parte 2 ”, fr. 1'05.85 (cfr. doc. 124); - il 9 dicembre 2020, con causale “ pagamento stipendio novembre ” le era stato corrisposto per soli fr. 1'373.- (cfr. doc. 127). Con raccomandata del 28 maggio 2021, la ricorrente ha messo in mora la datrice di lavoro, intimando alla società di versarle lo stipendio del mese di aprile - sino a quel momento non corrispostole - entro dieci giorni e precisato che la disdetta del contratto di lavoro era da considerarsi a valere per il 30 giugno successivo, non per il 23 (cfr. doc. 75). La _____ è stata sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 18 giugno 2021. Liquidatrice ne è stata nominata l’allora socia e gerente (cfr. Estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch). Il 24 giugno 2021, constatando che al precedente scritto la _____ non aveva fornito riscontro, l’assicurata, preso atto che oltre a quello del mese di aprile, nemmeno i salari di maggio e giugno 2021 le erano stati versati, che anche in relazione ai mesi di gennaio e febbraio vi erano degli ammanchi (che ha quantificato in fr. 425.05) e che a titolo di ferie non godute le sarebbero spettati ulteriori fr. 2'566.85, ha assegnato alla società un termine di dieci giorni per provvedere al pagamento di complessivi fr. 7'816.85 lordi (pari a fr. 1'750.- per tre mesi sommati a fr. 2'566.85) e di ulteriori fr. 425.05 netti (cfr. doc. 76). In particolare, dal messaggio del 2 luglio 2021 (redatto in lingua portoghese e di cui la ricorrente ha proposto la propria traduzione), dopo che “ _____ ” (liquidatrice dalla _____ a quel momento in liquidazione) comunica di aver “ inviato un’e-mail di risposta alla (...) lettera ” dell’assicurata, quest’ultima risponde: " Buongiorno! Ok, grazie, la mancata risposta si riferisce alla prima lettera che ho inviato, questa è la seconda. La

differenza tra lo stipendio pagato e quello descritto sulla busta paga, ti ho chiesto di pagare la cifra che hai messo sulla busta o farne un'altra con la cifra esatta che hai pagato. E le vacanze non sono mai state prese o pagate. Capisco la tua situazione ma anche la mia è complicata, voglio solo ciò che è mio diritto, niente di più. Che Dio ti benedica.” e la sua interlocutrice fornisce il seguente riscontro: " então vamos ter fé que possamos resolver da malhor forma possivel...porqué seria mesmo só por deus" (cfr. doc. 60) che la ricorrente traduce con “ quindi abbiamo fede in modo da poterlo risolvere nel miglior modo possibile...perché dovrebbe essere solo per Dio ” (cfr. doc. 61) e che DeepL, nella versione gratuita (cfr. www.deepl.com) traduce con “ quindi abbiamo fede nel fatto che possiamo risolverlo nel modo migliore possibile... perché sarebbe solo attraverso Dio ”. Con raccomandata del 5 luglio 2021, preso atto che l'ex datrice di lavoro “ était en liquidation ” e che _____, ne era stata nominata liquidatrice, l'assicurata ha rivendicato i crediti salariali (e per ferie non godute) che vantava nei confronti della società (cfr. all. A8 a doc. I). Dai successivi scambi via whatsapp, si evince che il 23 agosto 2021, venuta a sapere che la società risultava in liquidazione, l'assicurata ha chiesto all'allora liquidatrice della Sagl se erano previsti dei pagamenti in suo favore in relazione a quanto le spettava (“ Gostaria de saber se você tem alguma posição de pagamento para mim, mediante sua empresa estar em liquidation você tem algum plano de pagamento dos valores reivindicados por mim em direito?”). Il 25 agosto la sua interlocutrice ha risposto che non vi erano novità (“ Sem novidades...continua tudo na mesma situação ”) (cfr. doc. 62). Il 20 settembre la liquidatrice ha comunicato all'insorgente di non avere a disposizione un computer in quanto “ está na Policia ” né l'accesso all'e-mail (cfr. doc. 62). Il 30 settembre 2021, la ricorrente ha trasmesso alla liquidatrice una convenzione, in lingua francese, che le ha chiesto di firmare e ritornarle, in modo da evitare di doversi rivolgere al Tribunale (cfr. doc. 63 e 64). Il documento in questione, mai sottoscritto dalla società, “ afin d'y mettre un terme definitif, de manière extrajudiciaire et satisfaisante” alla controversia in atto tra la ricorrente e la _____, prevedeva che la Sagl “s'engage à régler un montant “net” de CHF 425.05 et un montant en “brut” de CHF 7'816.86 ” in favore di RI 1 a tacitazione di ogni pretesa (cfr. doc. 66). La ricorrente non ha ricevuto risposta e l'8 ottobre 2021 si è ancora rivolta alla liquidatrice chiedendo la firma e la ritrasmissione del documento, nuovamente senza esito (cfr. doc. 63 e 64) In data 17 dicembre 2021, l'assicurata ha quindi presentato istanza di conciliazione innanzi al Tribunal de prud'homme de l'arrondissement de _____ per i crediti vantati nei confronti dell'ex datrice, rispettivamente, di fr. 7'816.85 lordi e 425.05 netti (cfr. doc. 78-81). Con decisione del 27 settembre 2022, il predetto Tribunale ha stabilito che _____ in liquidazione era debitrice nei confronti dell'assicurata cui doveva l'immediato versamento di complessivi fr. 7'813.25 (cfr. doc. 83-85) Con decisione della Pretura del Distretto di _____ del 26 ottobre 2022, la _____ è stata dichiarata in fallimento far tempo dal 27 ottobre 2022 alle ore 10:00. La procedura che è poi stata sospesa per mancanza di attivi con decisione della Pretura del Distretto di _____ del 26 gennaio 2023 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch). L'insorgente ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza (pervenuta alla Cassa il 12 dicembre 2022) concernente i suoi crediti salariali nei confronti dell'ex datrice per un totale di fr. 5'650.80 in relazione ai salari dei mesi da aprile a giugno 2021 (cfr. doc. 72-73) e il 24 gennaio 2023 ha ceduto il credito vantato nei confronti della Sagl a favore della Cassa (cfr. doc. 157). Con decisione del 16 febbraio 2022 la Cassa ha respinto la richiesta della qui ricorrente, non avendo ella “ sufficientemente rispettato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI. Infatti, per vie esecutive non è stata costante nel richiedere i

salari non percepiti, si rileva che dalla lettera al liquidatore in data 05.07.2021 ha atteso fino il 17.12.2021 per avviare l'istanza di conciliazione", e precisato che, in ogni caso, l'insolvenza sarebbe stata coperta unicamente fino al 23.04.2021" (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 68-70) Con opposizione del 10 marzo 2022, l'assicurata ha impugnato il provvedimento della Cassa, facendo valere che tra il 5 luglio ed il 17 dicembre 2021 non era rimasta inattiva nei confronti dell'ex datrice, alla cui liquidatrice aveva trasmesso – il 2 e 6 luglio, il 23 e 25 agosto, il 20 e 30 settembre l'8 ottobre 2021 - una serie di messaggi Whatsapp in portoghese che ha prodotto unitamente ad una loro traduzione in italiano (cfr. supra). Il provvedimento del 16 febbraio 2022 è stato confermato con decisione su opposizione del 17 aprile 2023 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 49-54).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l'operato dell'amministrazione che ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere tutelato. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreuung; Lohnklage"), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005). L'assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.). La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l'indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3). In concreto, dopo essere stata liberata dall'obbligo di prestare la propria attività a decorrere dal 23 aprile 2021, la ricorrente ha messo in mora la datrice solo dopo oltre un mese e meglio con scritto del 28 maggio 2021. Circa la pretesa la rassicurazione che l'assicurata sostiene di aver ricevuto da parte della liquidatrice della Sagl, che nel messaggio Whatsapp del 2 luglio 2021 avrebbe "chiaramente lasciato intendere (...) che si potesse trovare una soluzione amichevole", il TCA rileva che da quella comunicazione non emerge, in realtà, nulla di concreto nel senso di una soluzione bonale, prova ne è che l'insorgente, solo tre giorni dopo avere ricevuto il messaggio in questione, ha reputato necessario far valere nuovamente i propri crediti nei confronti della società che aveva saputo essere in liquidazione mediante raccomandata (cfr. supra consid. 2.5.). Inoltre, le successive risposte della liquidatrice ai messaggi della ricorrente, ma a maggior ragione i mancati riscontri, non potevano che farle comprendere che di soluzioni bonarie non se ne sarebbero trovate, avendo la liquidatrice, prima, comunicato che la situazione non era mutata, e, poi, omesso di dare seguito ai successivi messaggi ed alla convenzione sottoposta alla sua attenzione. Ne discende che, a fronte della perdurante inattività dell'ex datrice, la ricorrente ha in concreto atteso mesi, e meglio sino al 17 dicembre 2021, per agire in modo incisivo facendo valere i propri crediti salariali mediante l'istanza di conciliazione presentata nel Canton _____ (cfr. supra consid. 2.5.). In simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che la ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2023.15

del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando nei modi più efficaci e puntuali il pagamento di quanto scoperto. Inoltre, a mente di questa Corte ed in ragione di quanto emerge dagli atti, è utile evidenziare che l'obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l'estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.). Nella presente fattispecie, l'insorgente non riceveva il salario completo e puntuale da un anno prima che le venisse intimata la disdetta del contratto di lavoro (cfr. supra consid. 2.5.). L'assicurata non aveva, però, rivendicato in alcun modo la parte degli stipendi non pagati, o quanto meno agli atti nulla depono in tal senso. In concreto, sebbene il ricorso debba, in ogni caso, essere respinto, questa Corte rileva che in concreto ci si potrebbe porre la domanda a sapere se in realtà, la ricorrente, ancor prima della disdetta del rapporto di lavoro, non avrebbe dovuto agire nei confronti della datrice di lavoro in modo sollecito e con incisività quando ancora sussisteva il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023). Del resto la corresponsione di acconti, a cui possono essere assimilati gli importi versati alla ricorrente risultanti dagli estratti bancari in atti non giustifica l'inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l'aumento dell'importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.4.). 2.7. A titolo abbondanziale, giova inoltre rammentare che la ricorrente è peraltro stata liberata dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa dal 23 aprile 2021 (cfr. supra consid. 2.5.). Giova rammentare che in una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sul diritto all'indennità per insolvenza nel caso di un'assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l'attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613). b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de

contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, 115 V 437; MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (art. 29 al. 1 in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194). 3.- a) L'Autorité cantonale et de recours est de l'avis que ces principes ne sont pas applicables lorsque le congé donné par l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié pendant une période de protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur offre ses services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale en déduit que les rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment de l'ouverture de la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et, partant, n'était pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement. b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a). Mais, sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité

suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. c) Le maintien, en droit, des rapport de travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128; SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264). d) C'est à tort, par ailleurs, que l'Autorité cantonale et de recours invoque à l'appui de sa solution l'arrêt 111 V 269. En effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un travailleur qui ne pouvait plus fournir de travail en raison de la demeure de l'employeur. A la différence des circonstances de l'espèce, l'employeur n'avait pas donné le congé au travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance qu'il obtiendrait du travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude au placement de l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de l'employeur. 4.- En l'espèce, l'assurée a été licenciée le 6 octobre 1993. A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail, après avoir mis vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès le mois de novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un nouvel emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier 1994, date à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit ainsi admettre que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont reconnu le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période. Le recours de droit administratif est bien fondé. Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit ont été remplies." In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998) ed ha confermato la decisione con la quale l'amministrazione ha riconosciuto all'assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato. La nostra Massima Istanza, in una decisione C55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l'attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all'ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato. In una sentenza C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato. Determinante per distinguere il diritto alle

indennità di insolvenza da quello alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza. Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, si vedano le STCA 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152; STCA 38.2013.71 del 26 marzo 2014; STCA 38.2013.76 del 30 aprile 2014; 38.2017.36 del 17 gennaio 2018; STCA 38.2018.13 del 7 maggio 2018; 38.2018.66 del 4 febbraio 2019; 38.2017.42 e 38.2017.35 del 17 gennaio 2018; STF 8C_276/2022 con la quale il TF ha respinto il ricorso presentato contro la STCA 38.2021.104 del 21 marzo 2022. In concreto, dunque, se anche la ricorrente avesse agito nel rispetto del proprio obbligo di diminuire il danno (art. 55 LADI) – ciò che come visto non è stato il caso (cfr. supra consid. 2.6.) - la Cassa avrebbe verosimilmente potuto riconoscere le indennità per insolvenza solamente fino al momento in cui ella ha effettivamente lavorato per conto dell'ex datrice, e meglio sino al 22 aprile 2021. 2.8. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 17 aprile 2023 deve, di conseguenza, essere confermata. 2.9. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS* 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.